



Comune di Bomporto
Provincia di Modena

Regolamento per la concessione degli impianti sportivi di proprietà comunale

*Approvato con Deliberazione del Consiglio comunale
n. 19 del 29/04/2021*

Indice

Art. 1 – Oggetto del Regolamento	pag. 3
Art. 2 – Finalità generali	pag. 3
Art. 3 – Definizioni	pag. 3
Art. 4 – Tipologie ed elementi di classificazione degli impianti sportivi	pag. 4
Art. 5 – Politiche sportive ed uso sociale degli impianti sportivi	pag. 5
Art. 6 – Forme di gestione degli impianti sportivi	pag. 6
Art. 7 – Criteri generali per l'affidamento degli impianti sportivi	pag. 7
Art. 8 – Procedura di affidamento degli impianti sportivi	pag. 7
Art. 9 – Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento degli impianti sportivi	pag. 8
Art. 10 – Criteri di selezione del Soggetto gestore	pag. 8
Art. 11 – Affidamento di impianti sportivi comunali a soggetti partecipati o controllati dall'Amministrazione	pag. 9
Art. 12 – Affidamento degli impianti e stipula del contratto	pag. 9
Art. 13 – Verifiche e controlli relativi agli affidamenti	pag. 10
Art. 14 – Bilancio sociale di gestione degli impianti sportivi	pag. 10
Art. 15 – Tariffe, canone di utilizzo e contributi economici	pag. 10
Art. 16 – Verbale di consegna e stato di consistenza	pag. 11
Art. 17 – Nuovi impianti sportivi	pag. 11
Art. 18 – Entrata in vigore	pag. 11

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di utilizzo e di affidamento in concessione degli impianti sportivi di proprietà o comunque nella disponibilità dell'Amministrazione comunale, al fine di migliorare, attraverso il coinvolgimento dell'associazionismo sportivo, la qualità dei servizi e ottimizzare i costi gestionali.
2. Gli impianti sportivi comunali e le attrezzature in essi esistenti sono destinati ad uso pubblico per soddisfare gli interessi generali della collettività, nonché per garantire la promozione della salute dei cittadini attraverso una corretta pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa, nell'ambito di un'organizzazione delle risorse rinvenibili sul territorio, volta a valorizzare il sistema di rete delle strutture destinate allo sport.

Art. 2 – Finalità generali

1. Con il presente Regolamento l'Amministrazione intende perseguire alcune specifiche finalità, che considera di rilevante interesse pubblico:
 - a) concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative consentite dai complessi sportivi;
 - b) dare piena attuazione all'articolo 8 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel valorizzare tutte le forme associative, qui in particolare quelle sportive, operanti sul territorio comunale;
 - c) realizzare, in ossequio al principio di sussidiarietà delineato dall'art. 118 della Costituzione, una gestione di servizi a valenza sociale con la collaborazione di soggetti quali, tra le altre, associazioni e società sportive dilettantistiche, che sono anche utilizzatori dei servizi, secondo una prospettiva di gestione che può definirsi "partecipata";
 - d) concorrere alla realizzazione di attività in coordinamento e connessione con i progetti dell'Amministrazione e con le attività proprie di tutte le associazioni presenti sul territorio;
 - e) ottenere una conduzione economica degli impianti con oneri progressivamente ridotti a carico dell'Amministrazione, raggiungendo obiettivi di economicità complessiva.
2. Al fine di rendere attiva la pratica sportiva, con particolare riferimento alle giovani generazioni, agli anziani e ai portatori di deficit, la gestione degli impianti dovrà avvenire secondo criteri di efficienza, funzionalità, qualità, economicità, partecipazione e trasparenza, nel rispetto degli indirizzi di promozione sportiva fissati dal Consiglio e della Giunta comunale, sulla base delle rispettive funzioni e competenze.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono:
 - a) per "Amministrazione", il Comune di Bomporto;
 - b) per "impianto sportivo", il luogo opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive, di proprietà, anche superficiaria, comunale sia in diretta gestione che in gestione a terzi, sia in uso di istituzioni scolastiche;
 - c) per "impianto sportivo a rilevanza economica" si intende il luogo di esercizio di un servizio che risponde ad un interesse pubblico e che si innesta in un settore per il quale esiste, quantomeno in potenza, un'utile commerciale ed economico, e quindi una competizione sul mercato e ciò ancorché siano previste forme di finanziamento pubblico, più o meno ampie;
 - d) per "impianto sportivo privo di rilevanza economica" si intende il luogo di esercizio di un servizio che, per sua natura o per i vincoli ai quali è sottoposta la relativa gestione, non dà luogo ad alcuna competizione e quindi appare irrilevante ai fini della concorrenza;

- e) per “attività sportiva”, la pratica di una o più discipline sportive svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo;
- f) per “forme di utilizzo” e “forme di gestione”, rispettivamente le modalità con le quali l’Amministrazione concede l’utilizzo di un impianto sportivo o ne concede la gestione a terzi;
- g) per “concessione in gestione”, il rapporto nel quale a favore del concessionario si verifica una traslazione di funzioni e poteri pubblici propri dell’Amministrazione concedente e sul suddetto soggetto gravano i rischi di gestione del servizio;
- h) per “concessione in uso”, il provvedimento con il quale l’Amministrazione autorizza l’uso di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso previste;
- i) per “soggetto gestore” il titolare della concessione dell’impianto sportivo di proprietà comunale;
- j) per “soggetto utilizzatore” la società o associazione sportiva che, sulla base di un contratto di servizio con il “soggetto gestore”, ha titolo per utilizzare l’impianto sportivo secondo le modalità là contemplate;
- k) per “tariffe”, le somme che l’utilizzatore dell’impianto deve versare all’Amministrazione o al gestore dell’impianto;
- l) per “contributo” l’importo che il Comune, ove previsto dal relativo contratto di concessione, può corrispondere al concessionario della gestione degli impianti privi di rilevanza economica;
- m) per “canone” l’importo che il Comune, ove previsto dal relativo contratto di concessione, riceve dal concessionario della gestione per l’utilizzo dell’impianto sportivo;
- n) per “anno di attività sportiva” il periodo intercorrente per convenzione fra il 1° luglio ed il 30 giugno dell’anno successivo, salvo regole diverse valide per le singole discipline sportive.

Art. 4 – Tipologie ed elementi di classificazione degli impianti sportivi

1. Gli impianti sportivi del Comune di Bomporto, con riferimento ai criteri e alle definizioni accreditati in letteratura sportiva, vengono classificati in
 - a) impianti sportivi di base;
 - b) impianti sportivi di “prima generazione”
 - c) impianti sportivi di “seconda generazione”
 - d) impianti sportivi scolastici
2. I medesimi impianti possono essere ulteriormente classificati in base alla loro capacità di erogare servizi in ambito strettamente territoriale (Comune) o sovraterritoriale (Unione dei Comuni del Sorbara).
3. Sono classificati come *impianti sportivi di base* quelli che ospitano attività monotematiche e politematiche, favorendo la coesione sociale e l’aggregazione di fasce di cittadinanza dal punto di vista meramente sportivo. Essi hanno caratteristiche tecniche riconducibili alla pratica di una o più discipline sportive finalizzate alla promozione dell’esercizio motorio di ogni età, in forma dilettantistica e ricreativa.
4. Sono classificati come *impianti sportivi di prima generazione* quelli che possiedono le necessarie caratteristiche tecniche e strutturali legate ad una gestione sportiva, ma non consentono di sviluppare una significativa attività di tipo commerciale e imprenditoriale. I suddetti impianti sono per questo anche definiti come privi di rilevanza economica.
5. Sono classificati come *impianti sportivi di seconda generazione* quelli che, per caratteristiche tecniche e strutturali, oltre alla gestione sportiva, consentono di sviluppare anche attività di tipo commerciale e imprenditoriale. Tali impianti si intendono dunque a rilevanza economica, poiché, in relazione alle loro caratteristiche strutturali e alla

consistenza economica dei servizi che in essi possono esercitarsi, consentono una gestione idonea a remunerare i fattori produttivi impiegati, senza alcun sostegno finanziario pubblico. Più precisamente per servizi a rilevanza economica si intendono quelli esercitati in settori economicamente competitivi, caratterizzati dal fatto che la libertà di iniziativa economica risulta anche idonea a conseguire obiettivi di interesse pubblico e connotati da un'effettiva potenzialità di reddito. La gestione degli impianti sportivi di seconda generazione può essere affidata esclusivamente mediante le concessioni regolate dall'articolo 113 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.

6. Sono considerati *impianti sportivi scolastici* quelli a servizio prevalente (con percentuale di utilizzo superiore al 75%) o esclusivo delle attività propriamente scolastiche, dei servizi post-scolastici erogati dal Comune agli studenti e alle loro famiglie e delle attività extradidattiche rivolte ai medesimi soggetti e gestite dalla competente istituzione scolastica o dall'Amministrazione. È consentito l'uso dell'impianto nel tempo residuale alle associazioni sportive e ai singoli cittadini, in conformità alle norme di cui alla Legge 4 agosto 1977, n. 517, e Legge 11 gennaio 1996, n. 23, nonché da quanto stabilito dal presente Regolamento.
7. Gli impianti sportivi, destinati in via prioritaria all'attività curricolare della scuola di appartenenza, ma non in forma esclusiva o preminente (con percentuale di utilizzo inferiore al 75%), nelle fasce orarie libere sono utilizzabili per l'attività sportiva della collettività, attraverso l'applicazione del presente Regolamento. I suddetti impianti sono ascrivibili alla categoria degli impianti sportivi di interesse cittadino o agli impianti sportivi di base.
8. Alla data di adozione del presente Regolamento, la classificazione degli impianti sportivi risulta dal documento "*Allegato A*", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
9. La classificazione degli impianti sportivi di nuova costruzione o di quelli acquisiti a terzi, nonché la modificazione della classificazione esistente, si effettuano con atto deliberativo della Giunta comunale. Il presente Regolamento si applica anche ai suddetti impianti.
10. La suddivisione degli impianti sportivi fra le varie tipologie previste dal presente articolo non assume rilievo ai fini fiscali, bensì sotto il profilo politico-amministrativo, ai fini della gestione degli impianti, nonché ai fini della determinazione della politica tariffaria dell'Amministrazione.
11. Ove consentito dalla normativa vigente, l'utilizzo occasionale degli impianti per attività, per manifestazioni a carattere culturale e ludico-ricreativo o per eventi particolari differenti da quelli normalmente svolti in essi, non comporta modifiche della classificazione generale.

Art. 5 – Politiche sportive ed uso sociale degli impianti sportivi

1. Gli impianti sportivi comunali sono destinati alla promozione della salute pubblica, mediante il ricorso alla pratica di attività sportive, ricreative e sociali.
2. L'Amministrazione persegue gli interessi generali della collettività in materia di sport ed attività motoria, mettendo gli impianti sportivi comunali a disposizione degli organismi anche associativi e delle scuole che svolgono le attività sportive definite di pubblico interesse.
3. Sono considerate attività sportive, ricreative e sociali di *preminente interesse pubblico*, l'attività motoria a favore dei disabili e degli anziani, l'attività formativa per preadolescenti e adolescenti, l'attività sportiva per le Scuole, l'attività ricreativa e sociale per la cittadinanza.
4. Sono considerate attività sportive di *interesse pubblico*, le attività agonistiche riferite a campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali, organizzati da organismi riconosciuti dal C.O.N.I. o da Enti di promozione sportiva.

5. L'utilizzo degli impianti sportivi da parte di cittadini singoli o aggregati, di associazioni e di società sportive, nonché di associazioni con altra finalizzazione sociale compatibile con le caratteristiche d'uso degli impianti, è consentito o mediante il pagamento di una tariffa per il singolo o mediante concessioni in uso per le forme aggregative riferite a spazi disponibili, organizzate sulla base di una programmazione complessiva di ogni struttura.

Art. 6 – Forme di concessione degli impianti sportivi

1. Gli impianti sportivi possono essere gestiti nelle seguenti forme:
 - a) mediante affidamento in concessione in via preferenziale a società sportive ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, che abbiano significativo radicamento territoriale e dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare, individuate previo esperimento di apposite procedure di selezione o, qualora ne ricorrano i presupposti, direttamente, secondo quanto stabilito dal presente Regolamento;
 - b) mediante affidamento in concessione ad azienda speciale, società di capitali a partecipazione interamente pubblica, associazioni o fondazioni partecipate dall'Amministrazione, quando la stessa ritenga utile ed economico organizzare la gestione complessiva degli impianti sportivi secondo la configurazione delle attività riferibili agli stessi come servizio pubblico locale in una prospettiva unitaria o settoriale omogenea (si rimanda all'art. 11).
 - c) mediante affidamento in concessione a Soggetti diversi da quelli di cui al precedente punto "a", aventi anche configurazione giuridica in forma imprenditoriale, solo in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione e comunque nel rispetto dei principi relativi alle medesime.
2. L'affidamento in concessione prevede che il Soggetto concessionario si faccia carico del rischio operativo e gestionale degli impianti sportivi, in tutto o in parte, introitando le tariffe approvate dall'Amministrazione per l'uso di tali strutture ed eventualmente un ulteriore contributo, in relazione alle prestazioni essenziali soddisfacenti le esigenze dell'Amministrazione.
3. Il Concessionario è tenuto a garantire la massima fruizione dell'impianto sportivo ricevuto in gestione a tutti gli utenti sportivi o ad altre associazioni sportive che ne abbiano fatto richiesta, secondo precisi accordi sottoscritti tra le parti ed in base alla capacità di utilizzo complessiva dell'impianto. Qualora il Concessionario sia anche Soggetto utilizzatore dell'impianto sportivo, dovrà dunque essere garantito il servizio in manifeste condizioni di uguaglianza e parità di trattamento nei confronti degli altri Soggetti utilizzatori, nel pieno rispetto delle finalità pubbliche dell'impianto sportivo.
4. L'Amministrazione, sulla base di scelte politico-programmatiche, può individuare percorsi che permettano la realizzazione e la successiva gestione degli impianti da parte di qualificati Soggetti terzi, anche con configurazione imprenditoriale, in base ad iniziative di valorizzazione delle capacità di investimento dei privati o a forme di partenariato previste dalla normativa vigente.

Art. 7 – Criteri generali per l'affidamento degli impianti sportivi

1. L'Amministrazione attiva adeguate procedure ad evidenza pubblica per individuare uno o più Soggetti concessionari dei propri impianti sportivi, scelti in via preferenziale tra società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, che abbiano significativo radicamento territoriale e dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare.
2. Il Concessionario si incaricherà successivamente di formalizzare tutti i contratti di servizio necessari a garantire l'uso dell'impianto ai Soggetti utilizzatori che ne abbiano

fatto apposita richiesta, nel pieno rispetto delle condizioni di uguaglianza e parità di trattamento.

3. Nell'ambito delle procedure di selezione, finalizzate all'affidamento in gestione di impianti sportivi, i Soggetti gestori, nominati al comma 1, possono presentarsi in forma associata.
4. In caso di impianti sportivi aventi rilevanza economica, che richiedano una gestione di tipo imprenditoriale, le procedure di affidamento sono regolate da quanto disposto dall'articolo 113 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.
5. L'affidamento della gestione a Soggetti diversi, ivi comprese le imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 (*Disciplina dell'impresa sociale, a norma della Legge 13 giugno 2005, n. 118*), è consentito, mediante procedura ad evidenza pubblica, solo nel caso non sia pervenuta alcuna proposta nell'ambito di procedura di pubblica selezione regolarmente esperita fra società ed associazioni sportive, di cui al comma 1.

Art. 8 – Procedura di affidamento degli impianti sportivi

1. L'Amministrazione indice una selezione tra i Soggetti di cui all'art. 6, comma 1, lett. a, quando ricorrano le condizioni di concessione in gestione di impianti sportivi territoriali e sovra-territoriali, anche con differenti finalizzazioni tipiche, che richiedano una gestione unitaria, secondo standard operativi omogenei o con elevata complessità strutturale e gestionale.
2. La procedura seguita, di cui al comma 1, è ad evidenza pubblica, mediante selezione, idonea a garantirne l'effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati, che rispetti i principi di pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
3. Per assicurare la massima pubblicità alla procedura di selezione di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione rende nota la propria volontà di concedere i propri impianti sportivi anche mediante ricorso a tecnologie informatiche ed a mezzi di diffusione innovativi.
4. L'Avviso pubblico di selezione contiene, oltre all'indicazione dell'impianto da affidare, l'indicazione della disciplina sportiva principale praticabile nell'impianto, l'elenco delle altre discipline praticabili, la tipologia delle attività che si intendono accogliere, il canone fissato per la gestione, l'eventuale contributo per specifiche attività sportive, e quanto ancora necessario per la corretta ed esaustiva descrizione dell'impianto e dei servizi che si intendono offrire in gestione.

Art. 9 – Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento degli impianti sportivi

1. L'Amministrazione, in relazione ad ogni procedura per l'affidamento in concessione degli impianti sportivi, individua i requisiti che gli stessi devono possedere per dimostrare capacità operativa adeguata alle attività da realizzare.
2. Nei riguardi dei Soggetti proponenti l'Amministrazione accerta la capacità a contrarre con Enti pubblici, la solidità della situazione economica, la capacità tecnica, l'affidabilità organizzativa, l'esperienza gestionale maturata dei soggetti partecipanti alla procedura di selezione, l'assenza di pendenze giudiziarie ed amministrative. La valutazione dei requisiti da parte dell'Amministrazione deve essere realizzata tenendo conto:
 - a) per *capacità a contrarre*, del rispetto delle normative vigenti, regolanti il possesso di specifici requisiti da parte di Soggetti, anche senza configurazione imprenditoriale, che vogliano instaurare rapporti di natura contrattuale con Amministrazioni Pubbliche;
 - b) per *solidità della situazione economica*, di elementi illustrativi del bilancio e delle potenzialità di investimento, analizzabili anche mediante referenze bancarie;

- c) per *capacità tecnica*, delle esperienze pregresse maturate nella gestione di impianti sportivi, valutabili anche in termini di analogia alle attività da affidare in gestione;
 - d) per *affidabilità organizzativa*, dell'assetto complessivo del soggetto in relazione alle attività da realizzare, rilevabile anche mediante comparazione con la struttura operativa stabile del soggetto;
 - e) per *esperienza gestionale maturata*, l'organizzazione nel territorio comunale di attività sportive per un periodo minimo di 3 anni al momento della presentazione dell'istanza;
 - f) per *assenza di pendenze giudiziarie ed amministrative*, la totale estraneità rispetto a condanne penali del personale tecnico e dei rappresentanti legali, liti pendenti nel settore sportivo, o situazioni debitorie con l'Amministrazione, al momento della presentazione dell'istanza.
3. L'Amministrazione si riserva di richiedere ai Soggetti in gara la formalizzazione di ulteriori specifiche garanzie, anche non contemplate nel precedente comma, sia in relazione alla selezione che al contratto di concessione, regolante il rapporto conseguente all'affidamento stesso.

Art. 10 – Criteri di selezione del Soggetto gestore

1. L'affidamento in gestione avviene secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili secondo l'impianto e le attività oggetto della gestione.
2. L'Amministrazione valuta le proposte dei partecipanti alla procedura di selezione, chiedendo la presentazione di offerte che esplicitino, anche mediante elaborazioni progettuali:
 - a) il piano gestionale dell'impianto, con riferimento alle attività sportive tipiche, a quelle manutentive, a quelle organizzative ed a quelle complementari (*quadro organizzativo-prestazionale*);
 - b) il piano tecnico-operativo, che tenga conto e precisi la preparazione e l'esperienza del personale impiegato nelle pratiche sportive e nella gestione dell'impianto (*quadro del personale tecnico*);
 - c) il piano economico, comprensivo di specifici riferimenti alle entrate e alle uscite preventivabili (*quadro economico complessivo*);
 - d) le specifiche attività rivolte alle fasce di maggior tutela (cittadini portatori di deficit ed anziani) e ai giovani (avviamento allo sport).
 - e) le possibili migliorie tecniche e di interventi straordinari a carico del Soggetto gestore, che si intendono eseguire nell'impianto, al fine di migliorarne la capacità ricettiva e di fruibilità da parte dei cittadini;

Art. 11 – Affidamento di impianti sportivi a Soggetti partecipati o controllati dall'Amministrazione

1. L'Amministrazione, secondo quanto stabilito dall'art. 4 del presente Regolamento, può affidare la gestione degli impianti sportivi a:
 - a) aziende speciali, anche consortili;
 - b) società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'Amministrazione stessa o gli enti pubblici che la controllano;
 - c) ad associazioni e fondazioni da essa costituite o partecipate.

2. L'affidamento a soggetti di cui al precedente comma 1, lett. c) può avvenire anche a favore di società costituite dall'Amministrazione per la gestione del patrimonio immobiliare che abbiano nel loro oggetto sociale la gestione di impianti sportivi.
3. Nei casi disciplinati dal precedente comma 1, i rapporti tra l'Amministrazione e i Soggetti gestori sono regolati da appositi contratti di servizio, che devono prevedere i livelli dei servizi da garantire e adeguati strumenti di verifica, controllo e rendicontazione.

Art. 12 – Affidamento degli impianti e stipula del contratto

1. La Giunta Comunale, nel rispetto degli indirizzi del presente Regolamento, adotterà il Disciplinare relativo alle modalità di affidamento in concessione degli impianti sportivi di proprietà dell'Amministrazione.
2. L'affidamento avviene con specifico provvedimento del Dirigente o del Responsabile comunale competente.
3. Ai Concessionari è fatto obbligo di assumersi la responsabilità civile e penale, esonerando l'Amministrazione Comunale per qualsiasi evento avvenuto nell'impianto sportivo sia durante il normale uso dell'attività, sia durante le eventuali manifestazioni ed iniziative dagli stessi organizzate.
4. Con l'espletamento delle procedure di affidamento, l'Amministrazione stipula con il Soggetto aggiudicatario un apposito contratto di concessione per la gestione dell'impianto sportivo, che stabilisce i criteri di utilizzo dell'impianto e le condizioni giuridiche ed economiche della gestione, annoverando anche metodologie specifiche per il monitoraggio dei costi e dei benefici dei servizi erogati.
5. Nel contratto di concessione devono essere inseriti i seguenti elementi:
 - a) durata dell'affidamento, con indicazione degli eventuali rinnovi o proroghe tecniche;
 - b) indicazione della disciplina principale e di quelle accessorie praticabili nella struttura;
 - c) oneri a carico del gestore;
 - d) oneri a carico dell'Amministrazione;
 - e) indicazioni sulle tariffe d'uso temporaneo da parte di Soggetti terzi, secondo quanto disposto dalla Giunta comunale con apposito provvedimento;
 - f) quantificazione del canone, a carico del gestore dell'impianto;
 - g) quantificazione del contributo comunale, se dovuto e a quali condizioni, a favore del Concessionario dell'impianto;
 - h) modalità di monitoraggio e di controllo della gestione dell'impianto da parte dell'Amministrazione;
 - i) modalità di recesso dal contratto, sia da parte dell'Amministrazione, sia da parte del gestore;
 - j) modalità di rescissione consensuale;
 - k) penali in caso di gravi inadempienze accertate o di danni all'impianto sportivo;
 - l) obbligo da parte del gestore di stipulare specifiche polizze di assicurazione per la R.C.T;
 - m) riserva di accesso gratuito per l'Amministrazione per almeno 10 giornate annuali, da concordare con l'Ente gestore.
6. Nel caso di impianti utilizzati in forma non esclusiva né preminente da Istituti scolastici, l'Amministrazione indicherà nel contratto di concessione le fasce orarie nelle quali è permessa la pratica sportiva e le attività connesse da parte del Soggetto gestore, stabilendo anche le modalità e le condizioni per l'uso, le pulizie e la custodia dell'impianto sportivo in orari extra-scolastici.

Art. 13 – Verifiche e controlli relativi agli affidamenti

1. L'Amministrazione realizza controlli e verifiche sulla gestione degli impianti sportivi affidati a Soggetti gestori.
2. La definizione delle metodologie e degli strumenti per i controlli e per le verifiche è precisata nei contratti di concessione, stipulati dall'Amministrazione con i soggetti gestori e può prevedere anche sistemi di autocontrollo organizzati dagli affidatari.
3. Le metodologie di controllo sulla gestione degli impianti sportivi affidati a soggetti terzi si fondano in ogni caso sull'individuazione di elementi-chiave, misurati mediante indicatori e parametri dimensionali, qualitativi, di frequenza o temporali, riferibili:
 - a) alle interazioni organizzative esplicitate;
 - b) al quadro delle prestazioni complessive;
 - c) a livelli qualitativi definiti nel contratto di concessione.
 - d) all'evoluzione dei profili economici dei servizi affidati.
4. I contratti di concessione possono prevedere anche metodi di verifica della qualità percepita dagli utenti, nonché soluzioni sperimentali per la rilevazione dell'impatto effettivo delle prestazioni sul contesto socio-economico interessato.
5. L'Amministrazione può definire ulteriori indirizzi specifici per la definizione dei processi di controllo sulla gestione degli impianti sportivi affidati a soggetti terzi.

Art. 14 – Bilancio sociale degli impianti sportivi

1. La gestione in concessione degli impianti sportivi è oggetto di analisi da parte dell'Amministrazione, in collaborazione con il Soggetto concessionario, per la rilevazione dell'impatto della stessa sul contesto sociale ed economico di riferimento.
2. Le caratteristiche essenziali degli strumenti e delle metodologie dell'analisi di cui al precedente comma 1 sono configurate anche nei Contratti di concessione.
3. Entro il 31 luglio di ogni anno, i Soggetti gestori hanno l'obbligo di presentare un bilancio di gestione dell'anno sociale concluso, che espliciti il grado del servizio offerto, la presenza dell'utenza ed il numero di attività ordinarie e straordinarie, nonché il bilancio economico occorso per l'erogazione dei servizi.
4. L'analisi di tutti i bilanci sociali presentati, realizzati in base a quanto previsto dai precedenti commi, sono composti ed elaborati dall'Amministrazione in un quadro organico, che permetta di prendere in esame il rendiconto complessivo relativo alle diverse gestioni degli impianti sportivi presenti sul territorio.
5. Nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e partecipazione, gli elaborati, di cui al precedente comma, tali bilanci sono resi pubblici con metodologie di diffusione ritenute efficaci, nonché pubblicati sul sito web istituzionale.

Art. 15 – Tariffe, canone di utilizzo e contributi economici

1. Il piano tariffario per l'utilizzo degli impianti di proprietà comunale, da parte di singoli cittadini o gruppi associativi, viene fissato dalla Giunta comunale ogni anno, sentiti i Soggetti gestori.
2. Gli incassi delle tariffe previste e la relativa gestione economica sono affidate al Soggetto gestore, che provvederà a dichiararle nel bilancio sociale annuale delle attività sportive promosse nell'impianto affidato.
3. Per ogni impianto sportivo, l'Amministrazione determina uno specifico canone annuale, a carico dei Soggetti concessionari, riportato nel Contratto di concessione dell'impianto insieme alle modalità ed ai tempi di pagamento dello stesso.
4. L'Amministrazione può riconoscere ai Soggetti concessionari un contributo economico minimo, stabilito nel contratto di concessione o in specifici atti deliberativi della Giunta comunale, vincolato in particolare alle attività che tale Soggetto garantisce di rivolgere a bambini e ragazzi sino ai 15 anni (avviamento allo sport), persone anziane (oltre 65 anni)

e portatori di disabilità. L'eventuale maggiorazione del contributo, dovuta all'implemento o all'introduzione dei servizi sportivi specifici più sopra richiamati, è motivata e stabilita dalla Giunta comunale con propria deliberazione.

Art. 16 – Verbale di consegna e stato di consistenza

1. Al momento della consegna dell'impianto verrà redatto, in contraddittorio tra Amministrazione e Concessionario, un verbale di consegna, che conterrà lo stato di consistenza dell'impianto, compreso l'inventario dei beni mobili e gli eventuali interventi programmati di manutenzione ordinaria e straordinaria. Il verbale sarà redatto da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 17 – Nuovi impianti sportivi

1. Il presente Regolamento si intende applicabile e valevole anche agli impianti sportivi di proprietà comunale di futura costruzione.
2. L'aggiornamento dell'elenco degli impianti sportivi di proprietà comunale non richiede la modifica del presente Regolamento e viene demandato ad apposito atto della Giunta comunale, la quale ne dà successiva comunicazione al Consiglio comunale.

Art. 18 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dal sedicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

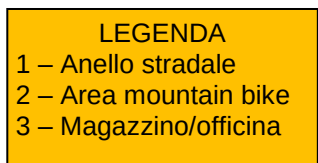


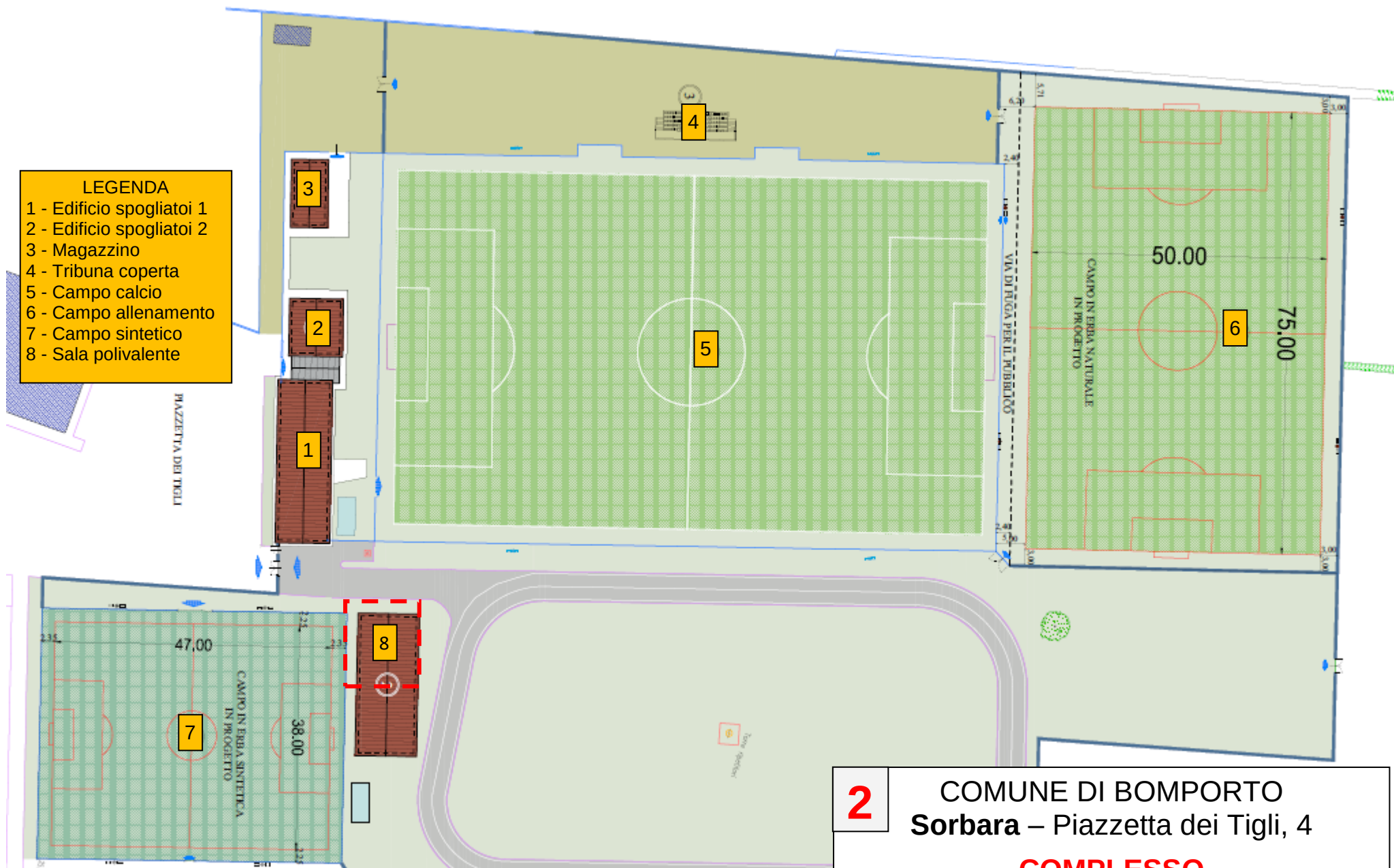
Comune di Bomporto

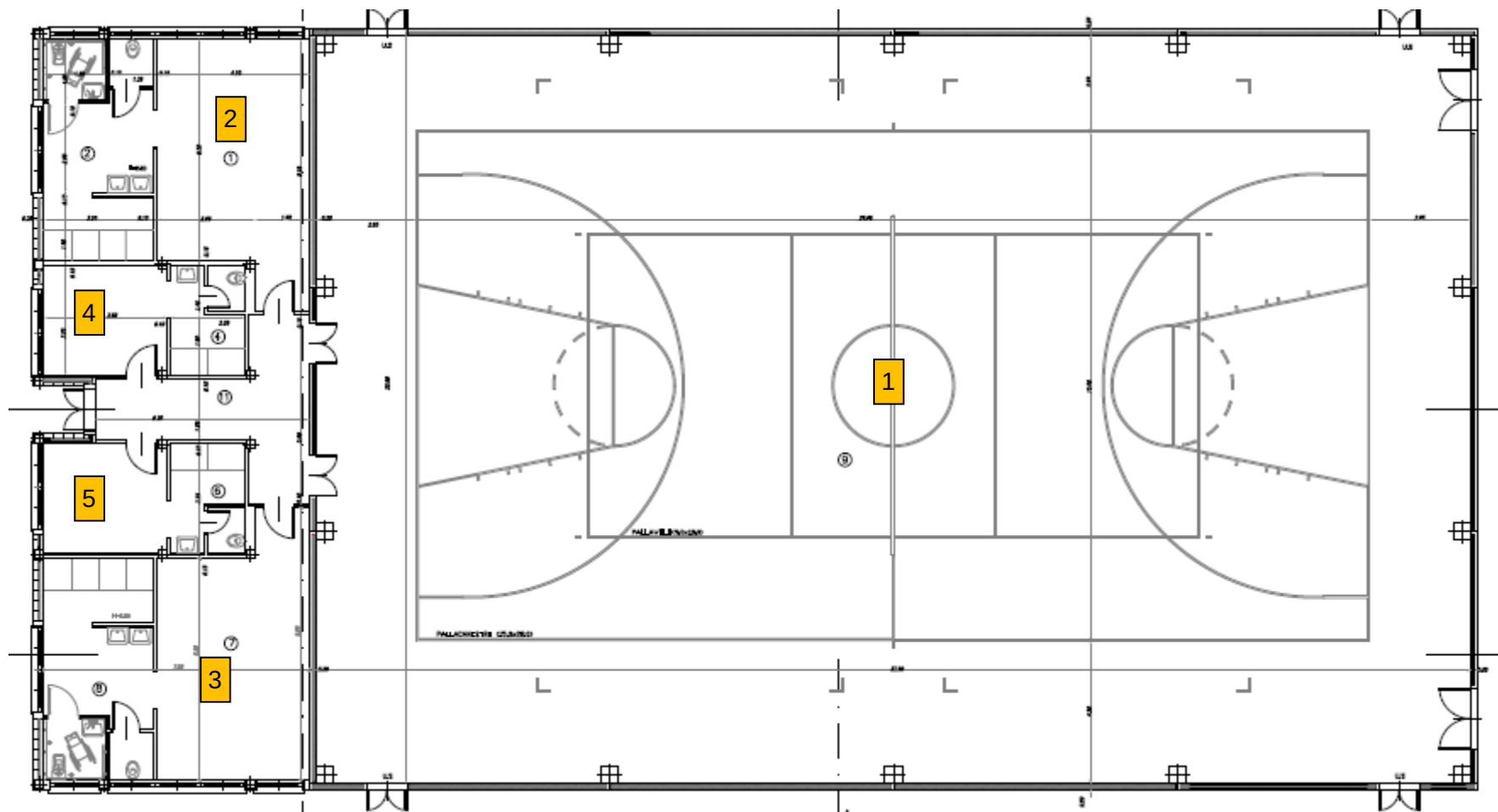
ALLEGATO A

***Classificazione
degli impianti sportivi comunali***

<i>n.</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Indirizzo</i>	<i>Tipologia</i>	<i>Attività sportive</i>	<i>Note</i>
1	Pista da ciclismo	Sorbara, Piazzetta dei Tigli, 4	Base	<i>Ciclismo e mountain bike</i>	<i>Comprende magazzino/officina</i>
2	Complesso campi sportivi	Sorbara, Piazzetta dei Tigli, 4	I ^a generazione	<i>Discipline sportive calcistiche</i>	<i>Comprende magazzino, tribuna e sala polivalente</i>
3	Palestra comunale	Sorbara, Piazzetta dei Tigli, 3	I ^a generazione	<i>Attività ginniche in genere, pallavolo, calcio a 5, pallacanestro</i>	<i>Impianto scolastico (incidenza minore del 75%)</i>
4	Campo coperto hockey e pattinaggio	Bomporto, Via Verdi, 12	I ^a generazione	<i>Hockey, pattinaggio ed altre discipline rotellistiche</i>	
5	Palestra comunale	Bomporto, Via Verdi, 12	I ^a generazione	<i>Attività ginniche in genere, pallavolo, calcio a 5, pallacanestro, discipline rotellistiche</i>	<i>Comprende magazzino, palestrina e spogliatoi. Impianto scolastico (incidenza minore del 75%)</i>
6	Palestra comunale	Solara, Via I Maggio, 2E	I ^a generazione	<i>Attività ginniche in genere, pallavolo, calcio a 5, pallacanestro</i>	<i>Comprende spogliatoi e magazzino Impianto scolastico (incidenza minore del 75%)</i>
7	Complesso campo sportivo	Solara, Via I Maggio, 2A e 2B	II ^a generazione	<i>Discipline sportive calcistiche</i>	<i>Comprende tribuna e magazzini, sala polivalente, spogliatoi e relative pertinenze</i> <i>Assenza di rilevanza economica</i>
8	Complesso Stadio "F.lli Sentimenti"	Bomporto, Piazza dello Sport, 16-18	II ^a generazione	<i>Discipline sportive calcistiche</i>	<i>Comprende tribuna coperta e spogliatoi, sale polivalenti, pista di atletica, magazzini</i> <i>Assenza di rilevanza economica</i>
9	Piscina intercomunale "Darsena"	Bomporto, Piazza dello Sport, 14	II ^a generazione	<i>Nuoto e discipline previste in impianto natatorio</i>	<i>Rilevanza economica</i>







PIANO TERRA

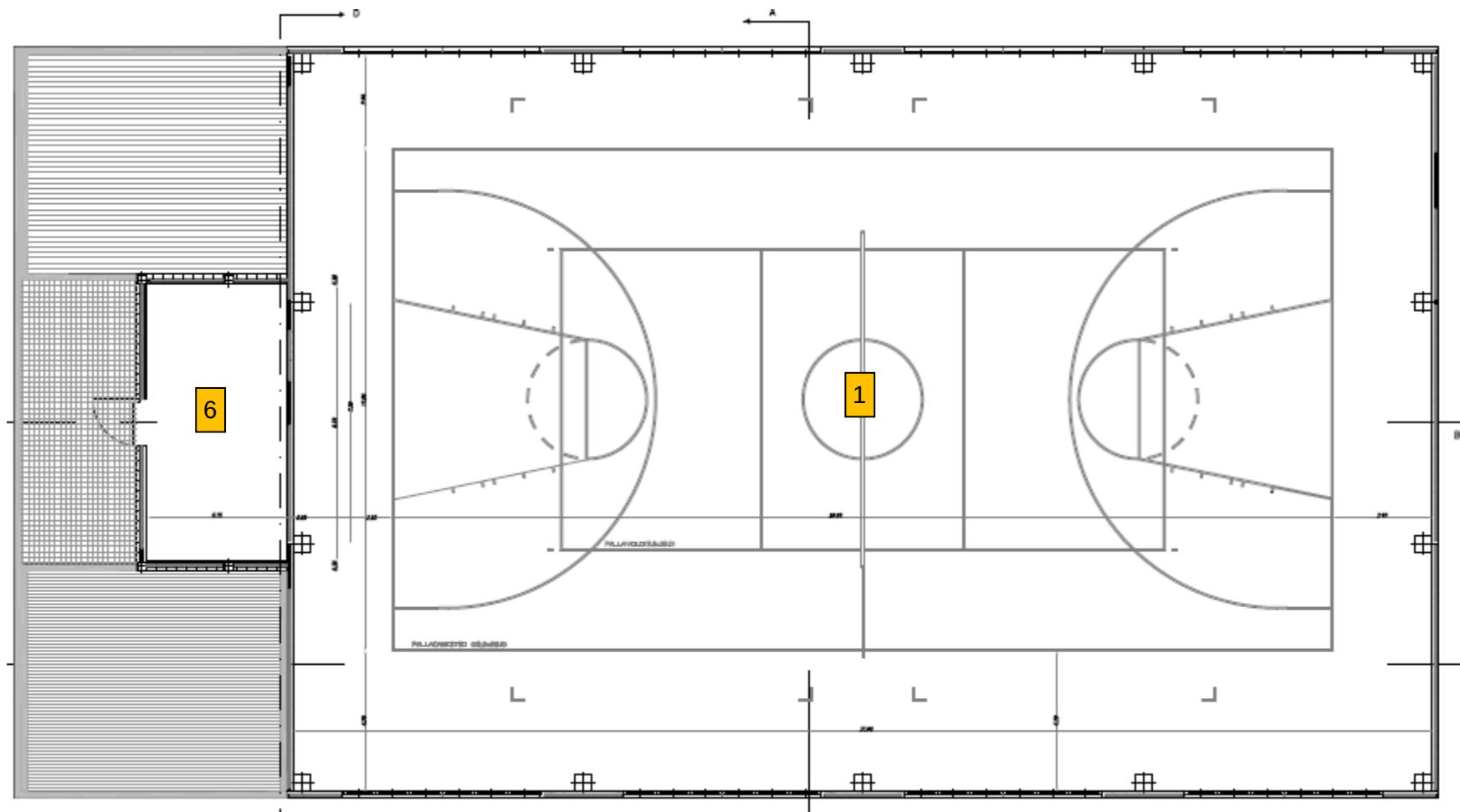
LEGENDA

- 1 - Palestra
- 2 - Spogliatoio 1
- 3 - Spogliatoio 2
- 4 - Spogliatoio 3
- 5 - Spogliatoio/ufficio1
- 6 - Locale tecnico

3

COMUNE DI BOMPORTO
Sorbara – Piazzetta dei Tigli, 3

PALESTRA COMUNALE

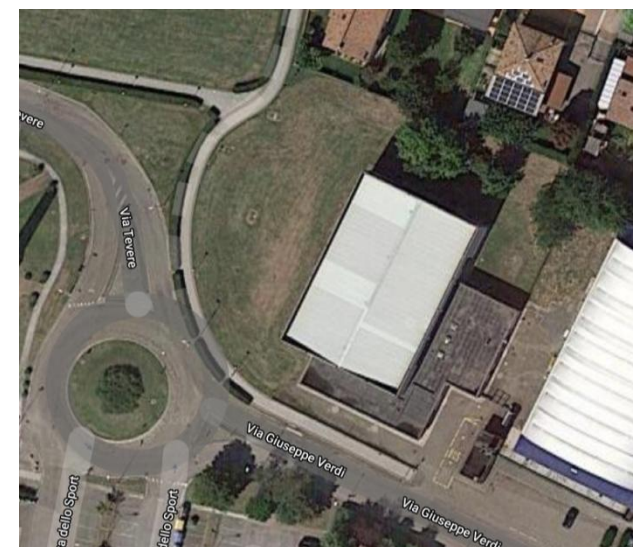
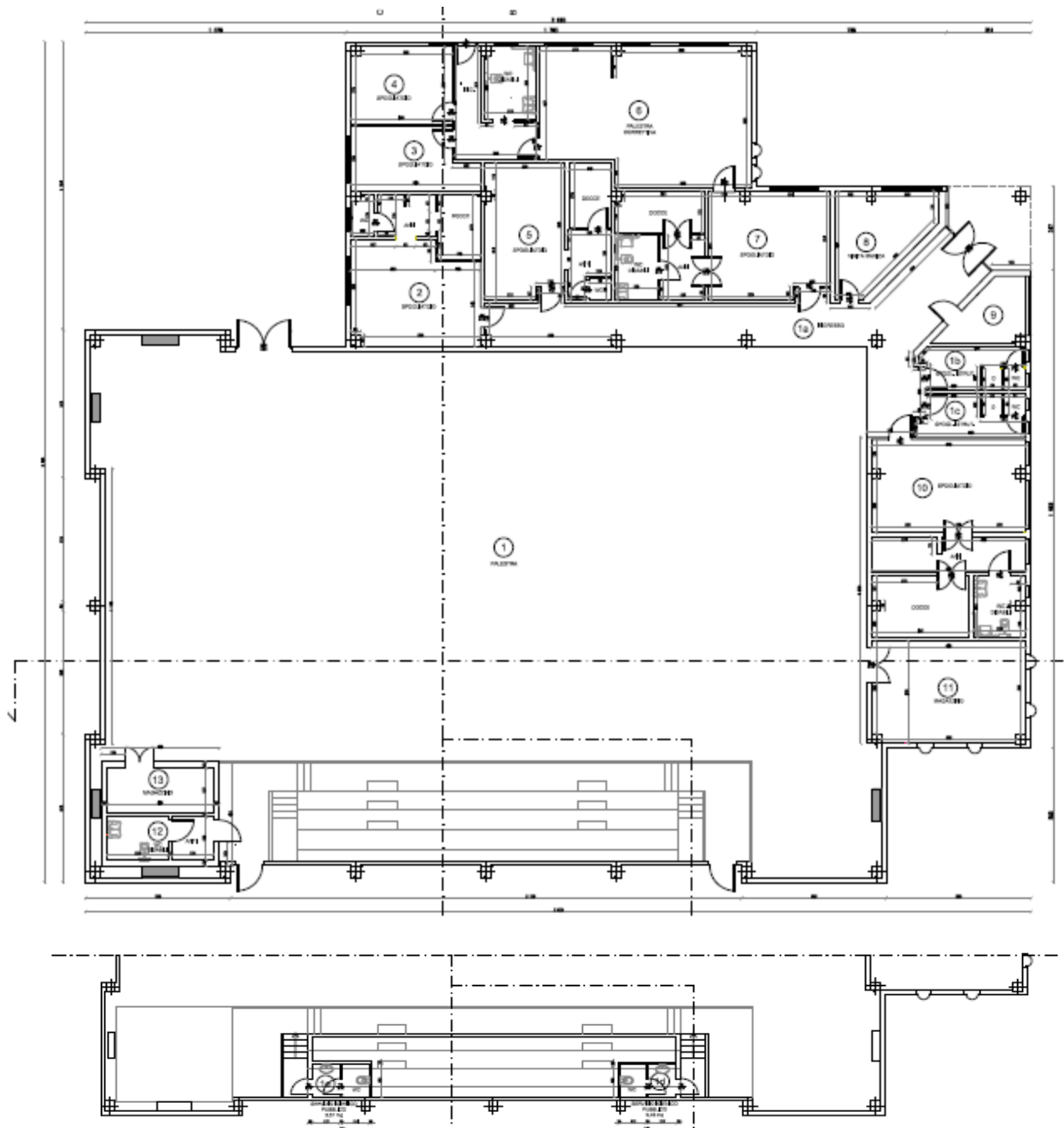


PIANO PRIMO

3

COMUNE DI BOMPORTO
Sorbara – Piazzetta dei Tigli, 3

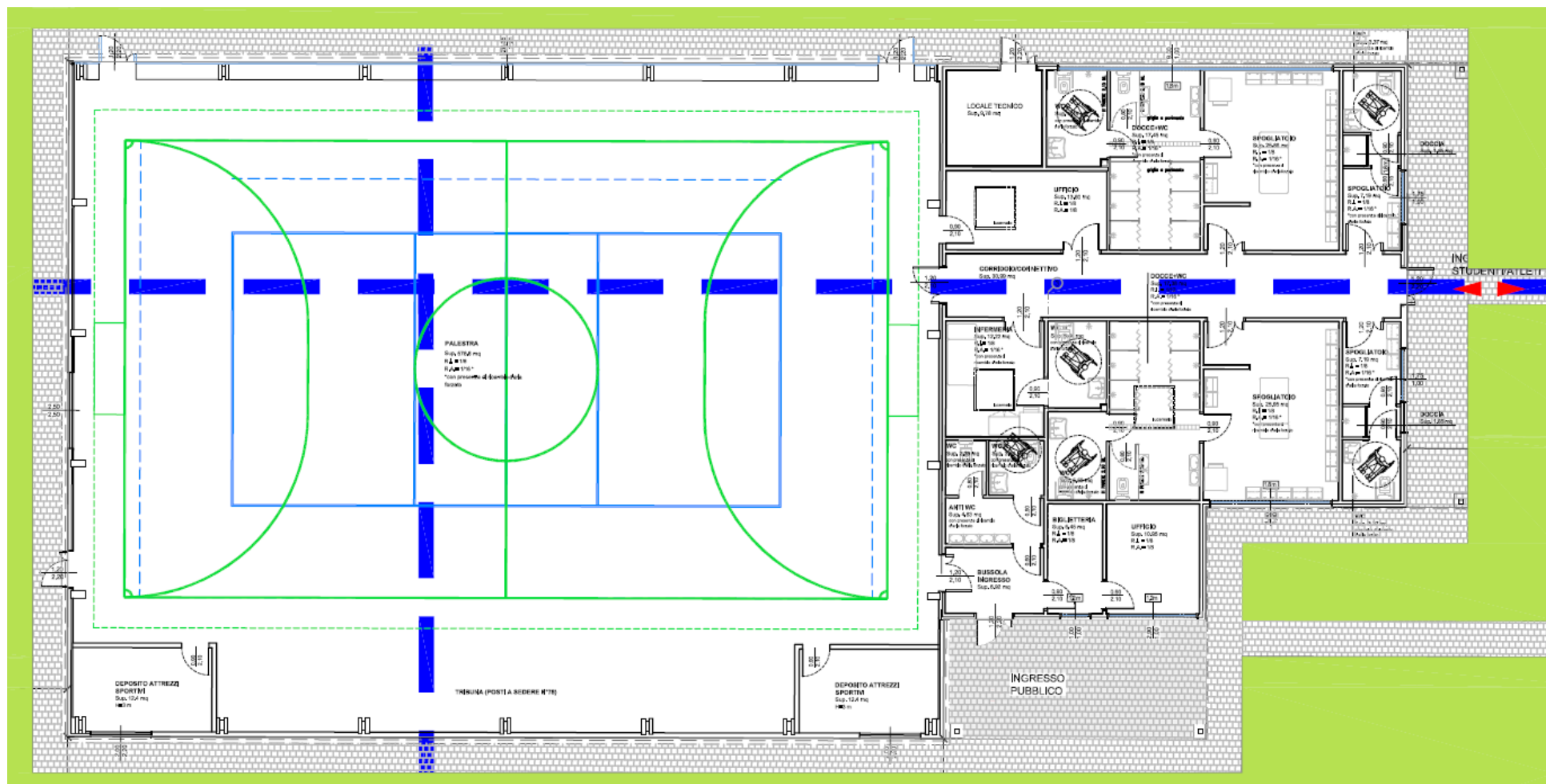
PALESTRA COMUNALE

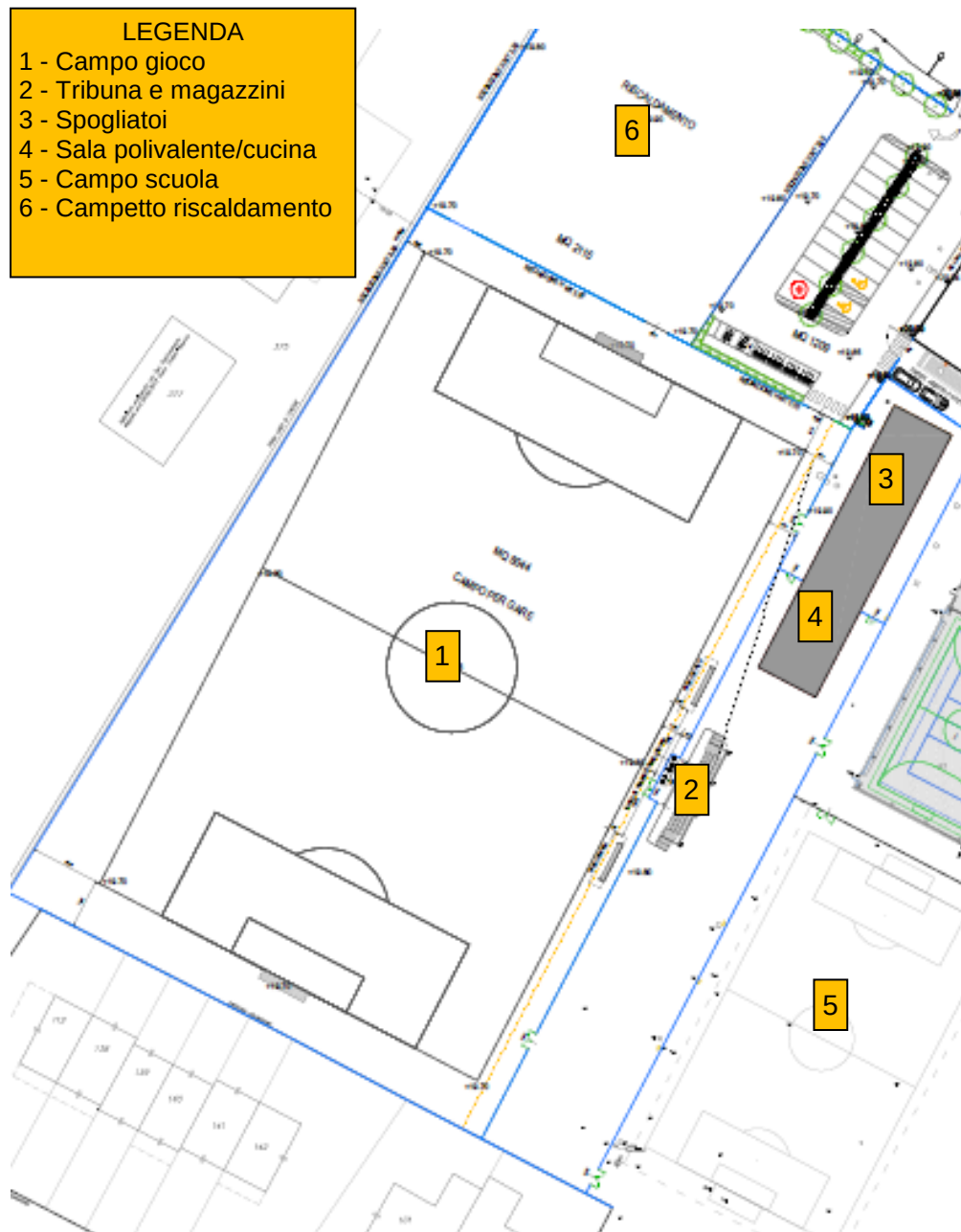


5

COMUNE DI BOMPORTO
Bomporto – Via Verdi, 12

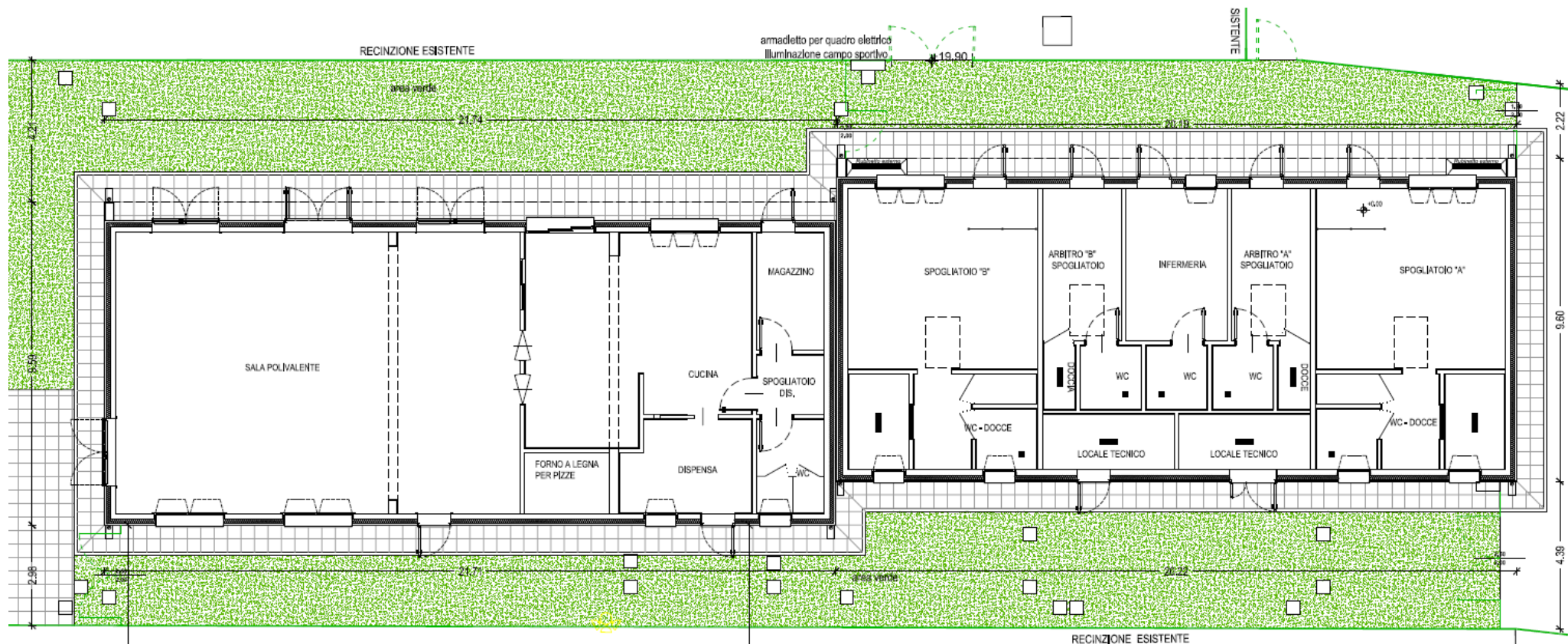
PALESTRA COMUNALE



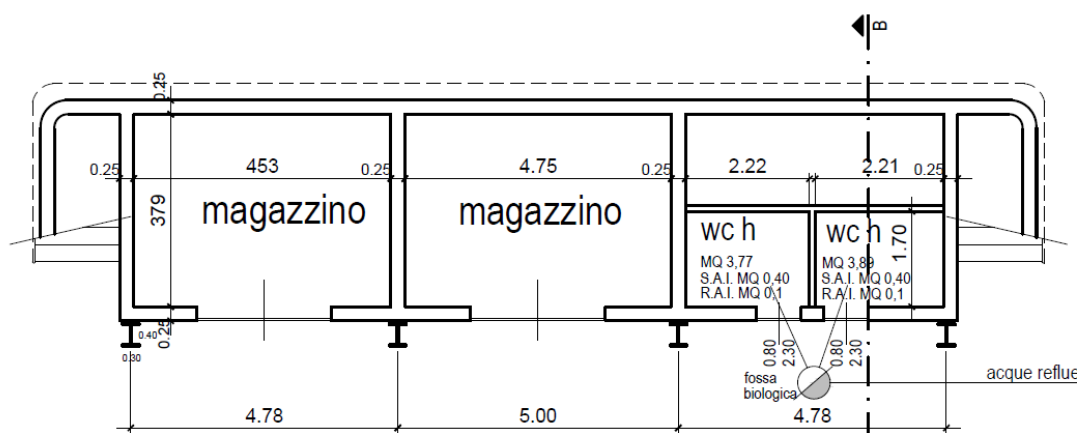


7

COMUNE DI BOMPORTO
 Solara – Via Primo Maggio 2/A e 2/B
**COMPLESSO
 CAMPO SPORTIVO**



PIANTA FABBRICATO SPOGLIATOI/SALA POLIVALENTE



PIANTA TRIBUNA

7

COMUNE DI BOMPORTO
Solara – Via Primo Maggio 2/A e 2/B
**COMPLESSO
CAMPO SPORTIVO**



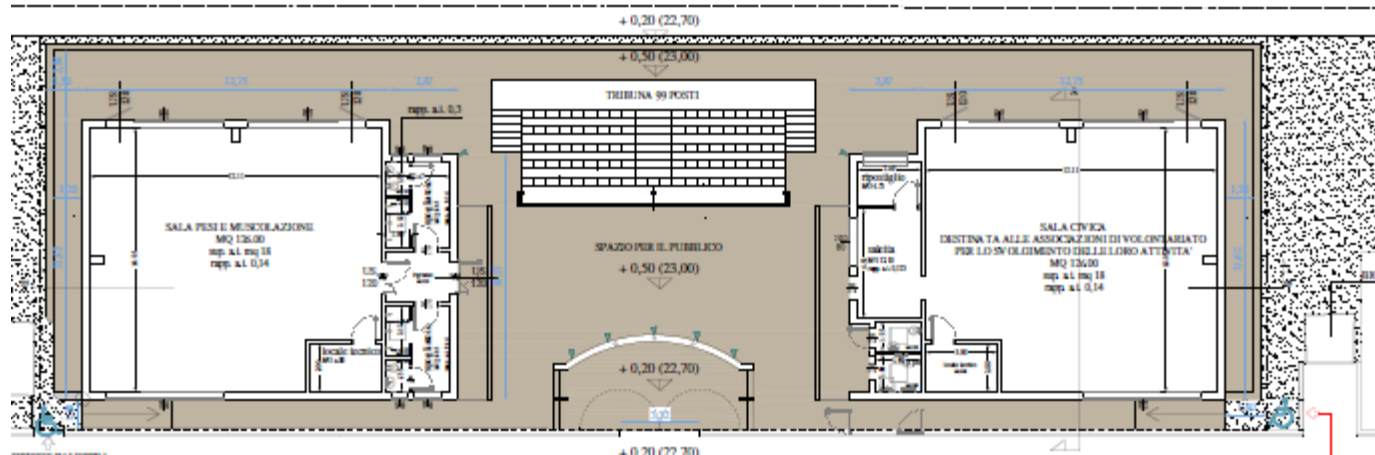
LEGENDA

- 1 - Campo gioco
- 2 - Spogliatoi
- 3 - Sala muscolazione/pesi
- 4 - Tribuna coperta
- 5 - Sala Polivalente
- 6 - Pista atletica
- 7 - Lavanderia/magazzino

8

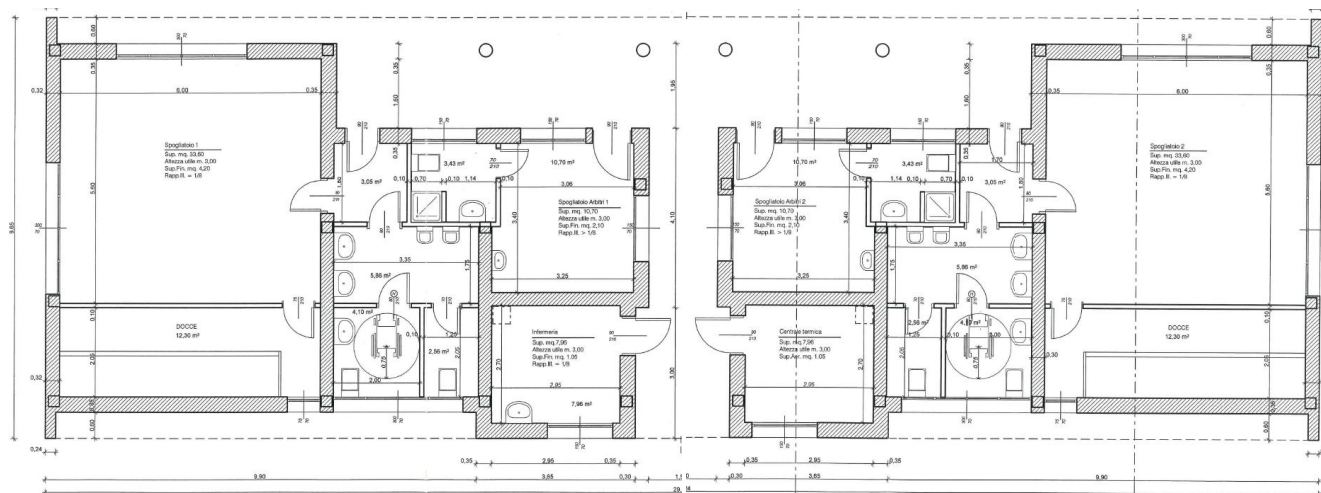
COMUNE DI BOMPORTO
Bomporto – Piazza dello Sport, 16-18
COMPLESSO
STADIO “F.LLI SENTIMENTI”

TRIBUNA



SALA MUSCOLAZIONE/PESI

SALA POLIVALENTE



SPOGLIATOI

8

COMUNE DI BOMPORTO
Bomporto – Piazza dello Sport, 16-18
COMPLESSO
STADIO “F.LLI SENTIMENTI”